

COMUNE DI PEROSA ARGENTINA

REGOLAMENTO

PER USO DI LOCALI COMUNALI



Adottato con deliberazione consiliare
n. 49 in data 21 dicembre 1995

ART. 1 SCOPI DEL REGOLAMENTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l'uso occasionale, saltuario e/o regolare, purchè non continuativo e, comunque, per un periodo di tempo non superiore ad un anno, di stanze, sale e locali comunali in genere da parte di privati cittadini, singoli od organizzati in gruppi.

Per i locali palestra siti in strutture scolastiche, la disciplina di cui trattasi viene osservata, in quanto applicabile, tenuto conto dei criteri procedurali per le richieste d'uso e le modalità gestionali delle relative concessioni stabilite dalle componenti scolastiche competenti in materia.

ART. 2 DESTINAZIONE LOCALI

I locali di cui all'art. 1 sono destinati prioritariamente a gruppi di cittadini che non perseguono scopi di lucro, le cui iniziative siano promosse per la crescita sociale, culturale, civile e morale dei cittadini.

L'uso dei locali è altresì consentito per riunioni dei gruppi consiliari costituiti in seno al Consiglio Comunale di Perosa Argentina, nonché per lo svolgimento di attività culturali e sportive, (compatibili con le caratteristiche dei locali medesimi), gestite professionalmente dagli organizzatori delle attività.

I locali non saranno utilizzabili per riunioni di carattere e fini privati, quali assemblee di condominio e simili.

ART. 3 PROCEDURE PER LE RICHIESTE D'USO

Le richieste per le concessioni d'uso, redatte su apposito modulo in distribuzione presso gli uffici comunali, devono essere presentate all'Amministrazione con un congruo anticipo rispetto alla data prevista per l'uso medesimo e, se di durata annuale, devono pervenire almeno 45 giorni prima della data stessa.

Nelle richieste dovrà essere indicato il tipo di attività che si intende svolgere e le fasce di utenza coinvolte, specificando calendario ed orari delle attività medesime e numero complessivo di utenti previsto.

Le richieste saranno soddisfatte seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, con nota autorizzativa del Sindaco o di chi per esso.

ART. 4 GESTIONE AMMINISTRATIVA

Alla gestione amministrativa dei locali provvede la Giunta Comunale la quale adotta, in particolare, propri atti in ordine a:

- a) definizione dell'importo del deposito cauzionale dovuto dai richiedenti la concessione d'uso;
- b) determinazione dell'ammontare del rimborso spese per illuminazione, riscaldamento, pulizia ecc... commisurato alle caratteristiche del locale concesso ed ai tempi e durata della concessione;
- c) esonero eventuale di richiedenti dall'accollo delle spese di cui ai punti a) e b) con provvedimento motivato, fermo restando che tale esonero può essere disposto solo a fronte di richiesta per concessione d'uso occasionale e per l'organizzazione di manifestazioni pubbliche;
- d) revoca delle concessioni;
- e) diniego delle concessioni.

ART. 5 RESPONSABILITA'

Coloro che usufruiscono dei locali a norma degli articoli precedenti sono tenuti a mantenere detti locali in buono stato, rispettando e facendo rispettare il divieto di fumare previsto dalla legge ed assumendosi la totale responsabilità civile e penale per eventuali danni alle persone, ai locali, alle attrezzature ed agli arredi.

In caso di manifestazioni tenute nei locali oggetto di concessione e, ricorrendo il caso, per ottemperare a specifiche disposizioni di legge, gli organizzatori dovranno provvedere a loro cura e spese agli adempimenti previsti in materia di pubblica sicurezza nonché alle altre incombenze derivanti da specifica disciplina.

ART. 6 REVOCA DELLE CONCESSIONI

L'Amministrazione Comunale, qualora si riscontri un uso dei locali diverso da quello autorizzato od in caso di accertato comportamento irregolare dell'utenza, potrà procedere alla revoca della concessione, con provvedimento motivato.

10.5.
La concessione potrà altresì essere revocata, con congruo preavviso, per sopravvenuta necessità dell'Amministrazione Comunale di disporre dei locali concessi. *Messina Caputo* —

In relazione a quanto previsto nell' articolo 5, la richiesta di concessione dovrà essere sottoscritta da uno o più firmatari i quali saranno ritenuti responsabili in solido dell'osservanza del disposto di cui all'articolo medesimo e (limitatamente al primo firmatario) individuati quali destinatari delle comunicazioni dei provvedimenti di cui sopra .

I sottoscrittori dichiareranno altresì, in sede di richiesta, di accettare inappellabilmente l'eventuale revoca della concessione.

ADOTTATO dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 49 in data 21.12.1995


PUBBLICATO all'Albo Pretorio dal 23.12.1995 al 6.1.1996

DIVENUTO esecutivo il 22.1.1996

RIPUBBLICATO all'Albo Pretorio dal 22.1.1995 al 5.2.1996

VISTO:

IL SINDACO



IL SEGRETARIO COMUNALE

